CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DEL CONCORSO STRAORDINARIO SEDI FARMACEUTICHE REGIONE CALABRIA

La valutazione dei titoli è stata effettuata secondo quanto previsto dal DPCM 30 marzo 1994, n.298 e s.m.i. e dall'art. 11, così come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.135.

I punti disponibili per la valutazione dei titoli sono complessivamente 50 (10 per ciascun commissario):

- fino ad un massimo di 15 punti per titoli di studio e di carriera (3 per ciascun commissario);
- fino ad un massimo di 35 punti per titoli relativi all'esercizio professionale (7 per ciascun commissario);

TITOLI DI STUDIO E DI CARRIERA

Ai sensi dell'art. 6 del DPCM n.298/94, l' attribuzione del punteggio relativa al gruppo dei "titoli di studio e di carriera" deve essere ripartita fino ad un massimo di 15 punti, limitatamente ai titoli qui di seguito esplicitati:

a) Voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica, fino ad un massimo di **punti 5**

b) Possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: **punti 3.5**;

c) Specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutica, erogate ai sensi o dell'art. 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 legge 30 novembre 1989, n.398, fino ad un massimo di **punti 2**;

d) Possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutica o in farmacia: **punti 1.5**;

e) Pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino ad un massimo di **punti 1**;

e) Idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: **punti 1**;

f) Idoneità nazionale a farmacista dirigente: **punti 1**;

g) Voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino ad un massimo di **punti 0,5**.

Per ciò che riguarda, invece, i titoli di studio, la Commissione avendone la facoltà, stabilisce di attribuire i seguenti punteggi:

a) In relazione al punteggio assegnato al voto di laurea, la Commissione attribuisce **0,02** per punto di voto di laurea a partire dalla votazione minima 66/110 fino a 110/110. Si precisa, altresì, che la lode sarà valutata **0,10**;

VOTO DI LAUREA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
110 E LODE	1
110	0,9
109	0,88
108	0,86
107	0,84
106	0,82
105	0,8
104	0,78
103	0,76
102	0,74
101	0,72
100	0,7
99	0,68
98	0,66
97	0,64
96	0,62
95	0,6
94	0,58
93	0,56
92	0,54
91	0,52
90	0,5
89	0,48

VOTO DI LAUREA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
88	0,46
87	0,44
86	0,42
85	0,4
84	0,38
83	0,36
82	0,34
81	0,32
80	0,3
79	0,28
78	0,26
77	0,24
76	0,22
75	0,2
74	0,18
73	0,16
72	0,14
71	0,12
70	0,1
69	0,08
68	0,06
67	0,04
66	0,02

In caso di omessa indicazione del voto di laurea, la commissione stabilisce di attribuire la valutazione minima corrispondente a **punti 0,02;**

b) in relazione alla valutazione delle specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o C.T.F., erogate ai sensi dell'art.80 del D.P.R. n.382/1980 e dell'art.8 della L. n.398/1989, si stabilisce di assegnare il punteggio di **0,05** per borsa di studio di durata annuale o di frazione di anno non inferiore ai 6 mesi; **punti 0,2** per specializzazioni; **punti 0,2** per dottorato;

c) In relazione alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame, saranno prese in considerazione solo quelle edite a mezzo stampa a decorrere dal 01.01.2002. In particolare, sarà assegnato un punteggio di **0,05** punti per pubblicazione censita dalle piattaforme *Scopus e/o ISI web of Knowledge*;
d) In relazione alla valutazione per il voto con cui si è conseguita l'abilitazione, la Commissione stabilisce di attribuire il punteggio unico di **0,08** ad idoneità conseguita, anche in caso di omessa indicazione della votazione;
e) In relazione alla valutazione di altri titoli rilasciati da Enti o Istituzioni pubbliche o private riconosciuti Enti di formazione, la Commissione stabilisce di attribuire **punti 0,01** per corso di aggiornamento professionale con durata almeno semestrale.

TITOLI RELATIVI ALL' ESERCIZIO PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 5 del DPCM n. 298/94 l'attribuzione del punteggio massimo complessivo da assegnare, relativo all'esercizio professionale è pari a 35 punti.
Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori a venti anni ed inferiori ad un anno.
Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:

a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: **punti 0,5** per anno per i primi dieci anni; **0,2** per anno per i secondi dieci anni;
b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: **punti 0,45** per anno per i primi dieci anni; **0,18** per anno per i secondi dieci anni;
c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: **punti 0,40** per anno per i primi dieci anni; **0,15** per anno per i secondi dieci anni;
d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del ministero della Sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle Regioni e delle Province autonome: **punti 0,35** per anno per i primi dieci anni; **0,10** per i secondi dieci anni.

La Commissione da atto che i punteggi relativi alla valutazione dei titoli per l'esercizio professionale sono stati calcolati in automatico dalla piattaforma Ministeriale, sulla base di quanto disposto dal DPCM n.298/1994.